



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE

SEZIONE 01 Cittadella Giudiziaria Via G. Falcone CAP 84014

Si comunica a:

Avv. **PIERLUIGI TELESE**
VIA PANORAMICA, NR.50
ERCOLANO
NA



Avv.



Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **2986/2018** - **RITO ORDINARIO**
Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie

Giudice **LAMBERTI ANNA PAOLA**

Depositata Sentenza Numero: **3904/2019** in data: **21/08/2019**

Repertorio N. 1593/2019

Si avvisa che la sentenza viene trasmessa alla competente Agenzia del Registro.

Parti nel procedimento



S

Sentenza n° 3906/2019
Deposita il 21.05.2019
Repertorio n° 1593/19
Cronologico n° 1599/19

GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, in persona del Giudice dr. Anna Paola Lamberti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2986/18 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente

TRA

██████████ Umberto, nato a ██████████, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv.to Pierluigi Telese, presso il cui studio elettivamente domicilia in Ercolano, alla via Panoramica n. 60.

Attore

E

██████████ S.p.A., la persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.to ██████████, presso il cui studio elettivamente domicilia in ██████████, alla via ██████████.

Convenuta

NONCHE'

██████████ S.p.A., in persona del l.r.p.t., con sede in ██████████
██████████

Convenuta contumace

Avente ad oggetto: restituzione somme per estinzione anticipata.

Conclusioni: come a verbale.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.

L'attore, avendo estinto anticipatamente, nel settembre 2015, il contratto di finanziamento n. 311992 stipulato il 27.06.11 con la ██████████, con il presente giudizio chiede la restituzione della somma di € 2.588,50 per commissioni accessorie ed € 390,60 per premi assicurativi non rimborsati in base all'effettiva durata del contratto.

Controparte, nel costituirsi, ha dedotto l'infondatezza della domanda, perché l'attore, a suo dire, ha espressamente accettato la clausola di cui all'art. 3.1 delle condizioni generali di contratto secondo la quale in caso di anticipata estinzione del prestito non sono oggetto di rimborso le spese fisse e le commissioni accessorie; inoltre, l'Istituto bancario sostiene che le commissioni richieste in

3



restituzione rientrano nelle spese ed. *up front*, non ripetibili "in quanto remunerative di servizi già interamente prestati", a differenza di quelle *recurring*. Occorre premettere che il T.U.B. - Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, d.lgs. n. 385/1993, vigente all'atto sia della stipula del mutuo (anno 2003) che della sua estinzione (anno 2006), all'art. 125, co. 2. prevede una *riduzione equitativa* del costo del finanziamento in caso di estinzione anticipata; tale disposizione ha recepito l'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, poi trasfuso nel D.M. dell'8.07.1992, secondo il quale *"il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito"* e *"in conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito"*.

Inoltre, il citato D.M. dell'8.07.1992, all'art. 3 prevede la facoltà per il consumatore dell'adempimento anticipato, versando al creditore il capitale residuo, gli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, *"di un compenso comunque non superiore all'1% del capitale residuo"*.

Successivamente, con la disposizione dell'art. 125 *sexies* del T.U.B. introdotto dal d.lgs. n. 141/10, sostanzialmente ricognitiva della disciplina già vigente (cfr. decisione dell'ABI - Collegio di Napoli, n. 3460/12), il legislatore ha sancito che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, *"il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*.

Dalla normativa richiamata, applicabile *ratione temporis* al caso che ci occupa, appare evidente sia la fondatezza del diritto alla restituzione degli oneri non rimborsati sia la vessatorietà e l'illegittimità della clausola fatta sottoscrivere all'attore-consumatore, nella quale vengono soltanto richiamate, mediante un elenco di lettere, le voci non oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del credito.

Infatti, essa è in aperto contrasto con le regole di chiarezza e trasparenza che gravano sull'intermediario creditizio, ai sensi del Titolo VI del Testo Unico citato; a tal proposito, si osserva che la Corte di Cassazione, con riferimento all'approvazione delle clausole vessatorie, ha negato efficacia all'approvazione, seppure separata, di un'elencazione meramente numerica, priva della ritrascrizione integrale o quantomeno di un'elencazione contenente il richiamo al preciso contenuto di ogni clausola onerosa (cfr. Cass. n. 26225 del 15.12.2009. e n. 5733 del 29.02.2008).



Inoltre, con **sentenza n. 774/16** le cui motivazioni sono integralmente condivise dalla scrivente, il **Tribunale di Nocera Inferiore**, decidendo l'appello avverso una sentenza del G.d.P. di Cava de' Tirreni avente ad oggetto la stessa fattispecie per cui è causa, ha rigettato l'impugnativa della Banca, ed ha qualificato le commissioni richieste in restituzione dall'attore-appellato non *up front*, ovvero addebitate per una prestazione già eseguita e, quindi, irripetibili, bensì *recurring*, ovvero applicate in un'unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto e, quindi, oggetto di restituzione per il tempo non goduto.

Ancora, il **Tribunale di Avellino**, Giudice dr. Maria Cristina Rizzi, con sentenza del 16.02.17 (nel giudizio R.G. n. 2334/16), ha deciso che la clausola che prevede che, in caso di estinzione anticipata, gli importi per cui è lite non siano rimborsabili, è nulla ex artt. 1419, co. 2. e 1339 c.c. per contrasto con l'art. 125, co. 2. T.U.B., che è una disposizione di natura inderogabile, "poiché posta a tutela del consumatore al fine di evitare che il recesso possa risolversi in suo svantaggio".

Pertanto, all'attore spetterà il rimborso delle somme richieste per un totale di € 1.640,16, calcolati secondo il **criterio pro rata temporis** (ossia in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo l'importo massimo per il numero di rate del finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate scadute), indicato come il più conforme al diritto e all'equità sostanziale dal Collegio di Coordinamento dell'ABF alla pagina 17/28 e 18/28.

Pertanto, la [REDACTED], in persona del l.r.p.t., sarà tenuta a rimborsare al sig. Umberto [REDACTED] la **somma complessiva di € 2.588,50**, mentre la [REDACTED] S.p.A. la somma di € 390,60, oltre interessi legali dall'estinzione anticipata del mutuo al soddisfo.

Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. La presente sentenza deve essere dichiarata provvisoriamente esecutiva ope legis.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta, così provvede:

a) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, **condanna** la [REDACTED], in persona del l.r.p.t., alla restituzione in favore di [REDACTED] Umberto della **somma di € 2.588,50** e la [REDACTED] S.p.A., in persona del l.r.p.t., alla restituzione della **somma di € 390,60**, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento al saldo;



b) condanna, altresì, le convenute, in persona dei rispettivi l.r.p.t, al pagamento in solido delle spese processuali in favore dell'avv.to Pierluigi Telese per dichiarato anticipo, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre € 146,80 per esborsi (di cui € 48,80 per spese di mediazione), rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;

c) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva
Nocera Inferiore. 05 giugno 2019

Il Giudice di Pace
Dr. Anna Paola Lombardi

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
— NOCERA INFERIORE —
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
GGG 21 AGO 2019
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Cira Casella